



**Corte dei conti**  
**Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**  
Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0007005-05/07/2013-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **MONDOVI' (CN)**

Oggetto: Comune di **MONDOVI' (CN)** - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **253/2013/SRCPIE/PRSE** approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **3/07/2013**.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola


COMUNE DI MONDOVI' Reg.  
Protocollo  
n° **0018756** del 05/07/2013



1 633303 941177



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 195



DOC. INTERNO N.: 32470946 del 05/07/2013

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. **253**/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 3 luglio 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Mondovì (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

**Premesso**

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co.

7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettivo il controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della

valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

#### **Considerato**

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **Mondovì (CN)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dalla successiva istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

1. utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive;
2. mancato rispetto dei limiti posti dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.

A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria, nel corso della quale le predette criticità sono state formalmente segnalate al Comune di **Mondovì**.

Con nota prot. n. 5574 del 16 febbraio 2013 il Sindaco, congiuntamente al Revisore ha trasmesso chiarimenti in relazione a quanto rilevato dal Magistrato Istruttore nella scheda di sintesi.

A seguito del ricevimento della predetta nota, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione la questione inerente i punti sopra evidenziati ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame della situazione.

#### **Ritenuto**

1. In merito all'utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive, si osserva che nella tabella 1.3 -Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo- sono indicate entrate non ripetitive pari ad euro 890.190,62, di cui euro 172.756,56 per contributo permesso a costruire, euro 213.658,24 relative al

recupero evasione tributaria (a fronte di un importo accertato pari ad euro 518.290,44), euro 137.450,00 per canoni concessori pluriennali ed "altre" per euro 366.325,82; non è stato indicato l'importo delle entrate relative alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada il cui valore risulta pari ad euro 238.996,78. Tali entrate non ripetitive risultano essere state destinate a spese aventi carattere non ripetitivo per un importo pari ad euro 103.263,85.

### 1.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	172.756,56
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	213.658,24
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	137.450,00
Sanzioni al codice della strada	0,00
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altre *	366.325,82
<b>Totale</b>	<b>890.190,62</b>

Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendum locali	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	43.871,72
Spese per eventi calamitosi	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Altre *	59.392,13
<b>Totale</b>	<b>103.263,85</b>

L'Ente, con la citata nota del 16 febbraio 2013, comunica di aver indicato solo una parte delle somme relative al permesso a costruire, alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed al recupero evasione tributaria; con particolare riferimento a quest'ultima posta, l'Ente precisa che nel totale sono stati compresi anche i versamenti spontanei relativi ad esercizi precedenti e sulla base del trend storico, avendo parte di dette entrate natura ricorrente, viene destinata al finanziamento delle spese correnti.

Al riguardo si ribadisce che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri

equilibri di bilancio. In generale, fattori di possibili squilibri nella gestione finanziaria si riscontrano in presenza di riscossioni significativamente inferiori rispetto al dato accertato in relazione alle seguenti poste di entrata: contributo per permesso di costruire, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, recupero evasione tributaria. Pertanto, la gestione di tali poste di bilancio implica l'adozione di particolari criteri di prudenza, già in fase di accertamento dell'entrata, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate. Infatti, tali riscossioni sono dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente che, pertanto, ove non adotti appropriate modalità di gestione, incorre in possibili squilibri di bilancio.

Nel caso di specie, tali entrate, seppur quasi totalmente riscosse, se destinate a spese correnti ripetitive incideranno negativamente sui futuri equilibri di bilancio a causa della loro incertezza ed aleatorietà.

2. In relazione allo sfioramento dei limiti di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, (spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveature), si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa pari ad euro 12.337,78, a rendiconto 2011 l'importo è pari ad euro 30.262,75, (peraltro, risulta superato il limite complessivo delle spese consentite di cui all'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. sopra citato, in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139/2012).

Il Sindaco con la citata nota ha specificato che la maggiore spesa è prevalentemente imputabile all'acquisto di un veicolo in sostituzione di uno non più funzionante. Trattasi di un veicolo usato, immatricolato come autovettura anziché come veicolo ad uso promiscuo anche se in uso alla squadra operai per il trasporto di materiali ed attrezzature per manutenzioni e riparazioni stradali; pertanto, l'indicazione nella tabella relativa alle spese per autoveature è conseguenza del tipo di immatricolazione e non della effettiva destinazione del mezzo.

Come noto, l'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010 sopra citato, recita: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveature, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autoveature utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi

istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.”

Con riferimento a quanto comunicato dall'Amministrazione, si osserva inoltre che, fatte salve le deroghe espresse, lo scopo della norma è chiaramente quello di ridurre la complessiva spesa legata all'utilizzo degli automezzi, a prescindere dalla destinazione di uso degli stessi, e di indurre nel contempo, per gli esercizi futuri, prassi virtuose nella gestione dei beni in parola, attraverso una pianificazione prudente della relativa spesa (cfr. in tal senso Del. n. 111/2011 Sezione Piemonte).

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

**invita**

l'Amministrazione comunale di **Mondovì (CN)**:


- ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- a rispettare i limiti posti dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Mondovì (CN)**.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria II

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)



- 5 LUG, 2013

